



Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378

Il Settore Servizi Finanziari - Servizio Tributi - Tel. 051/6386707

e-mail: entrate@comune.castel-maggiore.bo.it pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

ESENZIONE IMU 2021 SFRATTI

E' stata prevista l'esenzione IMU per il 2021 in relazione agli immobili posseduti da persone fisiche che li hanno concessi in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa a causa del Covid.

CHI RIENTRA NELL'ESENZIONE IMU 2021

L'esenzione IMU per l'anno 2021 si realizza in due casi:

- convalide di sfratto emesse entro il 28/02/2020 la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30/06/2021 (Decreto Milleproroghe)
- convalide di sfratto emesse dopo il 28/02/2020 la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30/09/2021 o al 31/12/2021, cioè quelli emessi fino al 30/06/2021 (Decreto Sostegni)

Le convalide di sfratto emesse successivamente al 30/06/2021 non sono state oggetto di sospensione dell'esecuzione, pertanto non rientrano nei casi di esenzione IMU 2021.

L'esenzione IMU è stata prevista solo per l'anno 2021.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Va presentata Dichiarazione IMU 2021 con indicazione degli estremi della convalida di sfratto (o la convalida di sfratto vera e propria) in modo da poter verificare se la data è tra quelle che sono state oggetto di sospensione.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 30/06/2022.

POSSIBILITA' DI CHIEDERE IL RIMBORSO

Considerato che l'esenzione è stata prevista con la Legge 106 del 23/07/2021 l'acconto IMU 2021 doveva essere già stato versato entro il 16/06/2021, è pertanto possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Sul sito del comune trovate il modulo per la richiesta di rimborso.

QUADRO NORMATIVO

D.L. 73 del 25/05/2021 modificato con L. 106 del 23/07/2021

Art. 4-ter - Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.

L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Decreto 30 settembre 2021 pubblicato in GU 29/10/2021 n. 259

Art. 1 - Ambito di applicazione dell'esenzione IMU 2021 e rimborso

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.

L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

Art. 2 - Modalità di rimborso della prima rata o unica rata IMU 2021

1. In attuazione dell'art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto aventi diritto al rimborso dell'IMU presentano al comune competente un'istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

- a) possesso dell'immobile;
- b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- d) estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;
- e) importo di cui si chiede il rimborso;
- f) coordinate bancarie.

Art. 3 - Dichiarazione IMU anno 2021

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.